

leGuide  
immigrazione.it

# Semestrale dell'Immigrazione per la Pubblica Amministrazione

Raccolta di leggi e commenti su immigrazione, asilo e cittadinanza.

I semestre 2007

Aggiornamento: 28 marzo 2007

Vol.

## 4 Assistenza sanitaria

*Massimiliano Vrenna*

*Edizione fuori commercio riservata agli utenti delle intranet  
della Pubblica Amministrazione, realizzata con il contributo di:*



[www.immigrazione.it](http://www.immigrazione.it)



leGuide  
immigrazione.it

Vol.

4

# Assistenza sanitaria

*Massimiliano Vrenna*

Aggiornamento: 28 marzo 2007

leGuide  
immigrazione.it

[www.immigrazione.it](http://www.immigrazione.it)

*Edizione fuori commercio riservata agli utenti delle intranet della Pubblica Amministrazione, realizzata con il contributo di:*

Studio immigrazione sas  
Viterbo - [www.studioimmigrazione.it](http://www.studioimmigrazione.it)

Agriturismo Bartoli  
Spoleto, PG - [www.agriturismobartoli.it](http://www.agriturismobartoli.it)

ANFP, Associazione Nazionale Funzionari di Polizia  
Roma - [www.anfp.it](http://www.anfp.it)

BHW, Bausparkasse AG  
Verona - [www.bhw.it](http://www.bhw.it)

Camera di Commercio di Viterbo  
[www.vt.camcom.it](http://www.vt.camcom.it)

DEA, Associazione Nazionale Funzionari d'Anagrafe  
Pisa - [www.deaweb.org](http://www.deaweb.org)

Giuseppe Rizzo Servizi Investigativi  
Verona

IDOS, Centro Studi e Ricerche  
Roma - [www.dossierimmigrazione.it/book/idosbook.htm](http://www.dossierimmigrazione.it/book/idosbook.htm)

IntegRARsi, Iniziativa comunitaria EQUAL II Fase  
Roma - [www.integrarsi.anci.it](http://www.integrarsi.anci.it)

Libreria Giuridica Edinform srl  
Bologna - [www.giuridicaedinform.it](http://www.giuridicaedinform.it)

Picto Multimedia srl  
Viterbo - [www.picto.it](http://www.picto.it)

Plus Valore spa  
Bologna - [www.plusvalore.it/html/index.cfm](http://www.plusvalore.it/html/index.cfm)

Provincia di Viterbo  
[www.provincia.vt.it](http://www.provincia.vt.it)

Rapanelli Macchine Olearie spa  
Foligno, PG - [www.rapanelli.it](http://www.rapanelli.it)

SINNOS Editrice Soc. Cooperativa  
Roma - [www.sinnoseditrice.it](http://www.sinnoseditrice.it)

Union Contact srl  
Roma - [www.unioncontact.it](http://www.unioncontact.it)

Università degli Studi RomaTre - Master di diritto europeo  
Roma - [www.giur.uniroma3.it](http://www.giur.uniroma3.it)

Università degli Studi della Tuscia  
Viterbo - [www.unitus.it](http://www.unitus.it)

*Prodotto editoriale di Studio immigrazione sas.*

*Tutti i diritti sono riservati. Senza espressa autorizzazione di Studio immigrazione è vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata a qualsiasi titolo, eccetto quella ad uso personale che è consentita solo con le modalità di stampa in proprio dei file, mentre è sempre vietata la riproduzione o la trasmissione con qualunque mezzo degli stessi file.*

*Chiunque fotocopie le pagine di questo volume o realizza duplicati dei file per metterli a disposizione di terzi commette un reato e opera ai danni della cultura.*

## Indice

Vol.

4

Premessa	1
1. Stranieri iscritti al S.S.N.	3
2. Stranieri non iscritti al S.S.N.	9
3. Stranieri che fanno ingresso per cure mediche	15
4. Assistenza sanitaria dei neocomunitari	17
5. Siti internet e banche dati	21
Appendice: Normativa	23





## Premessa

Il diritto alla salute è un diritto inviolabile riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione. Esso rappresenta allo stesso tempo un diritto fondamentale dell'individuo ma anche un interesse della collettività. La Corte Costituzionale, anche prima che venisse istituito il Servizio Sanitario Nazionale, (*Legge 23 dicembre 1978 n. 833*) aveva affermato che il diritto alla salute e alle cure ospedaliere era attribuito in ogni caso allo straniero, poiché si tratta di un diritto inalienabile. La Legge Turco-Napolitano (*Legge n. 40 del 1998*) ha previsto, per la prima volta, all'art. 32 (*poi trasfuso nell'art. 34 Testo Unico*) la piena equiparazione tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti per ciò che riguarda l'assistenza sanitaria. *Questo vuol dire che lo straniero regolarmente soggiornante ed iscritto al Servizio Sanitario Nazionale è sottoposto alla stessa disciplina dei cittadini italiani per ciò che concerne ad esempio la qualità delle prestazioni, il pagamento dei ticket, le esenzioni ecc.*



## IL TESTO UNICO DELL'IMMIGRAZIONE

La *legge 189 del 30 luglio 2002* (cosiddetta Bossi-Fini) non ha introdotto modifiche alla precedente normativa in materia di assistenza sanitaria.

Attualmente dunque l'assistenza sanitaria degli stranieri trova ancora la sua disciplina fondamentale negli articoli 34, 35, e 36 del Testo Unico dell'immigrazione. Tali norme sono state integrate dal Regolamento di attuazione (come modificato dal D.P.R. 334/2004) e da molte circolari. La più importante cui fare riferimento è la circolare n. 5 del Ministero della Sanità del 24/3/2000.

### Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998

*Il Testo Unico dell'immigrazione non si applica ai:*

- **cittadini dell'Unione Europea**, salvo che si tratti di norme più favorevoli;
- **cittadini stranieri col cui stato esiste uno specifico accordo** in materia di assistenza sanitaria (es. Australia + altri stati). In tal caso si applica la normativa prevista dall'accordo.

Per ciò che concerne il primo punto va osservato come la non applicabilità del testo unico ai comunitari ha subito e subisce tuttora una pesante deroga nella prassi dovuta all'ingresso nell'Unione europea dei cittadini della Romania e della Bulgaria dal 1 gennaio 2007. Si tornerà sul punto tra breve.

*Articolo 35 comma 2 lett. d) del T.U.*

**Gli articoli 34, 35, 36 del Testo unico dell'immigrazione** identificano tre distinte categorie di beneficiari:

- I stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;
- II stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;
- III stranieri che entrano in Italia per motivo di cura.



## 1. Stranieri iscritti al S.S.N.

*Articolo 34 del Testo Unico, articolo 42 Regolamento di attuazione*

L'art. 34 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale distingue 2 tipi di situazione:

1. Stranieri che devono obbligatoriamente assicurarsi
2. Stranieri che possono volontariamente assicurarsi

### 1. Stranieri che devono obbligatoriamente assicurarsi

*Articolo 34 commi 1 e 2 T.U., articolo 42 commi 1-2-3-4-5 Regolamento di attuazione, circolare del Ministero Sanità n. 5 del 24 marzo 2000*

Tra gli stranieri in regola con le leggi sulla permanenza in Italia si devono distinguere due gruppi.

Al primo gruppo appartengono:

1. Stranieri che lavorano come dipendenti;
2. Stranieri che lavorano in modo autonomo;
3. Stranieri iscritti nelle liste di collocamento.

L'espressione **lavoro autonomo** deve essere definita per esclusione, nel senso che tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa, che non rientri nell'ambito del lavoro subordinato, rientrano nella figura del lavoratore autonomo in quanto soggetto tenuto alla dichiarazione dei redditi in base alle disposizioni fiscali vigenti in Italia.

Al secondo gruppo, per il quale l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è *ugualmente obbligatoria*, appartengono gli stranieri che hanno ottenuto o hanno chiesto il rinnovo:

1. per lavoro dipendente;
2. per lavoro autonomo;
3. per motivi familiari;
4. per asilo politico;
5. per asilo umanitario;
6. per aver ottenuto l'affidamento o per essere in attesa di adozione;
7. in attesa di acquisto di cittadinanza italiana.

Nell'asilo umanitario vanno inclusi coloro che hanno un:

- a) permesso di soggiorno per **motivi di protezione sociale**, ai sensi dell'art. 18, comma 1 D.Lgs. 286/98;
- b) **i minori di anni 18**, ai sensi dell'art. 19, comma 2 lettera a) D.Lgs. 286/98;
- c) **donne in stato di gravidanza e di puerperio**, fino ad un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera d) D.Lgs. 286/98;
- d) coloro che hanno un permesso di soggiorno per **motivi umanitari e motivi straordinari**, ai sensi dell'art. 20 comma 1 D.Lgs. 286/98;
- e) **stranieri ospitati in centri di accoglienza**, ai sensi dell'art. 40 comma 1 D.Lgs. 286/98.

I **richiedenti asilo** sono equiparati ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento poiché non possono lavorare durante il periodo di istruzione della pratica relativa al riconoscimento dello status di rifugiato e quindi godono delle prestazioni sanitarie gratuitamente.

Tuttavia occorre ricordare che il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140 “Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” prevede all'articolo 11 comma 1 che: “Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.” Si tratta di un'ipotesi sempre meno frequente data l'istituzione della rete di commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che hanno accelerato molto i tempi della decisione.

**In attesa per l'acquisto della cittadinanza** sono tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti ed i requisiti, e che sono in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 91.

I **lavoratori stagionali** sono iscritti al S.S.N. per il periodo di validità del permesso di soggiorno.

L'iscrizione al SSN è estesa automaticamente anche ai relativi familiari a carico qualora soggiornino sul territorio italiano *in modo regolare*. L'estensione delle prestazioni sanitarie ai familiari è prevista sia per gli stranieri che devono iscriversi obbligatoriamente, sia per quelli che possono iscriversi al SSN volontariamente. (vedi di seguito)

L'estensione non opera

1. Per i familiari a carico di stranieri studenti
2. Per i familiari a carico di stranieri collocati alla pari

*Articolo 34 comma 6 T.U.*

Per individuare quali sono i familiari a carico ai sensi della legislazione italiana bisogna far riferimento alla legge n. 627 del 3 settembre 1982 sugli assegni familiari. L'assistenza, oltre a spettare ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, viene assicurata, *fin dalla nascita*, ai figli minori di stranieri iscritti al SSN.

Inoltre, solo per i permessi di soggiorno che danno luogo all'iscrizione obbligatoria (lavoro, asilo motivi familiari ecc VEDI SOPRA) è possibile la proroga del permesso di soggiorno per **motivi di salute**, concedibile in tutti i casi in cui il cittadino straniero abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale **che non consentano di lasciare l'Italia** in caso di scadenza del permesso di soggiorno. Se la Questura rinnova un permesso di soggiorno per motivi di salute, lo straniero ha diritto all'iscrizione obbligatoria per tutto il periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno.

**I documenti necessari per l'iscrizione al SSN sono:**

1. autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima, una dichiarazione di effettiva dimora. La dimora è quella che risulta sul permesso di soggiorno;
2. permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
3. codice fiscale;
4. dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare ogni variazione del proprio status.

Per cambiamento di status deve intendersi ogni mutamento della condizione giuridica dello straniero con riguardo alle leggi sulla permanenza nel territorio italiano:

- a) richiesta di asilo che non va a buon fine;
- b) revoca del permesso di soggiorno ecc.

Inoltre ogni ipotesi di modifica del motivo del permesso di soggiorno da cui consegue il venir meno dell'obbligo di iscrizione al SSN, si pensi ad esempio alla trasformazione del permesso di soggiorno per lavoro in permesso di soggiorno per studio.

Il discorso va completato con il riferimento al comma 4 dell'art. 42 del regolamento di attuazione:

**ATTENZIONE!** L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.  
*Articolo 42 comma 4 del Regolamento di attuazione come modificato dal D.P.R. 334/2004.*

*L'iscrizione cessa invece per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati ai sensi del comma 4 dell'art. 42 del Regolamento di attuazione, alla ASL a cura della Questura, salvo che l'Interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.*

La norma elenca alcuni casi di modifica dello status dello straniero che “dovrebbero” essere conosciuti d'ufficio dalle ASL. Il condizionale è d'obbligo poiché poche questure procedono a tali comunicazioni. Si potrebbe interpretare allora che lo straniero “dovrebbe” obbligarsi a comunicare la variazione dello status non derivante da una delle cause previste dalla citata norma.

#### **I documenti vanno integrati eventualmente con:**

1. autocertificazione dello stato di famiglia;
2. autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;
3. autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento.

Altri documenti eventuali si deducono dalla normativa, si citano solo le situazioni più frequenti. Così, ad esempio, occorrerà l'autocertificazione dello stato di famiglia qualora abbia obbligo di iscrizione al SSN uno straniero con i familiari a carico ed in regola con il soggiorno. Allo stesso modo, occorrerà l'autocertificazione di iscrizione nelle liste di disoccupazione se uno straniero vuole iscriversi come disoccupato con permesso di soggiorno per attesa occupazione semestrale. Al di là dei documenti base (autocertificazione di residenza, permesso di soggiorno, codice fiscale) occorreranno di volta in volta i documenti aggiuntivi (autocertificazioni) a dimostrazione della situazione particolare.

Si ricorda che per l'*individuazione dei familiari* a carico si deve far riferimento all'art. 4 del Decreto Legge 2/7/82 n. 402 convertito nella Legge 3/9/82 n. 627. Tale articolo prevede che per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dell'assistenza sanitaria, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30/5/1955 n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni. Per informazioni più dettagliate ed aggiornate ci si può rivolgere alle sedi provinciali INPS.

## **IL MEDICO DI FAMIGLIA**

Tra le prestazioni offerte dal SSN vi è naturalmente la scelta del “**medico di famiglia**”.

Il medico di base costituisce la via di accesso più vicina all'utente per tutti i servizi offerti dal SSN.

In particolare, presso l'ambulatorio di medicina generale, il paziente, in genere, può usufruire gratuitamente di:

1. visite ambulatoriali o domiciliari a scopo diagnostico terapeutico;
2. alcune prestazioni di particolare impegno professionale previste per legge come le iniezioni endovenose, le medicazioni, alcune vaccinazioni non obbligatorie;
3. prescrizioni terapeutiche di specialità farmaceutiche o di altro tipo;
4. le certificazioni obbligatorie per legge (riammissione alla scuola dell'obbligo ecc);

6. le certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica (non gratuito);
7. le certificazioni di malattia per i lavoratori dipendenti;
8. le visite occasionali per gli aventi diritto non iscritti nell'elenco del medico visitante e occasionalmente presenti sul territorio della ASL in cui si effettua la visita.

## STRANIERI DETENUTI

Gli stranieri che si trovano in stato di detenzione per aver commesso reati in Italia hanno diritto all'assistenza sanitaria ed hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN. *Essi godono di parità di diritti rispetto ai cittadini liberi, indipendentemente dal possesso del permesso di soggiorno o meno.* Gli stranieri detenuti sono inoltre esclusi dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, dunque non pagano ticket.

*Articolo 1, comma 5 Decreto Legislativo N 230 del 22.6.1999 riguardante il riordino della medicina penitenziaria.*

Il **diritto all'iscrizione obbligatoria** al S.S.N. nasce con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno), pur in assenza di iscrizione alla A.S.L. In presenza di tali requisiti si deve quindi provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al S.S.N. e ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie.

*Per gli stranieri soggetti all'obbligo di assicurazione, come sopra individuati, vige il principio di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani.*

La parità riguarda:

1. obbligo contributivo;
2. modalità di assistenza erogata dal S.S.N.;
3. validità temporale.

L'uguaglianza di validità temporale vuol dire che *l'iscrizione non deve essere rinnovata annualmente.* Si deve procedere alla cancellazione dalle liste del S.S.N. solo in seguito alla scadenza o alla revoca del permesso di soggiorno o in caso di modifica del motivo del permesso di soggiorno da cui consegue il venire meno dell'obbligo dell'iscrizione al S.S.N.

L'iscrizione al SSN continua a perdurare durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno.

L'iscrizione cessa *per mancato rinnovo, per annullamento* del permesso di soggiorno ovvero *per espulsione*, comunicate dalle Questure alle ASL, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza di un ricorso contro i suddetti provvedimenti.

*Quale Azienda Sanitaria Locale (ASL)?*

Ma in quale ASL si deve procedere all'iscrizione? Lo straniero, unitamente ai familiari a carico, deve essere iscritto negli elenchi della ASL nel cui territorio ha *la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora.*

Per luogo di effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel permesso di soggiorno.

Per l'iscrizione dei lavoratori stagionali e frontalieri e per i lavoratori che entrano in Italia con un contratto a tempo determinato, di durata inferiore all'anno, basta l'indicazione del semplice domicilio dove si dimorerà per tutta la durata dell'attività lavorativa. Per gli stessi lavoratori non è necessaria l'acquisizione

della residenza trattandosi di una permanenza temporanea sul territorio nazionale.

Al momento dell'iscrizione al SSN verrà rilasciato un documento che si chiama «Tessera Sanitaria», indispensabile per ottenere le prestazioni sanitarie. In questo documento verrà indicato il nome del medico di famiglia scelto. Per i bambini da 0 a 14 anni è possibile avere un medico pediatra.

*Non è consentita l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura, per effetto di quanto disposto dall'articolo 36 del T.U. e per motivi turistici ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 comma 3 del T.U. e 42 comma 6 del Regolamento di attuazione.*

**L'iscrizione al S.S.N. non è obbligatoria per gli stranieri:**

1. dirigenti di società aventi sede in Italia;
2. lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede all'estero;
3. giornalisti corrispondenti in Italia della stampa, Tv o radio che non siano tenuti (soggetti di cui ai punti 1, 2, 3) a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

*Articolo 27 comma 1 lettera a), i), q), T.U.; articolo 42 comma 5 Regolamento di attuazione*

Costoro sono comunque tenuti ad avere una copertura assicurativa per sé e per i propri familiari, attraverso la stipula di una polizza con un istituto assicurativo ovvero con l'iscrizione volontaria al S.S.N. (vedi di seguito) dietro pagamento del contributo previsto.

## 2. Stranieri che possono volontariamente assicurarsi

*Articolo 34 commi 3 e 4 T.U., art. 42 commi 1-2-3-4-5 Regolamento di attuazione (come modificato dal D.P.R. 334/2004), circolare n. 5 del Ministero Sanità del 24 marzo 2000.*

Gli stranieri che soggiornano regolarmente, che hanno permesso di soggiorno superiore a tre mesi e che non rientrano tra le categorie indicate come soggette all'iscrizione obbligatoria al SSN, *devono comunque assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità*. Essi possono scegliere tra:

1. stipulare un'apposita **polizza assicurativa** valida in Italia;
2. effettuare l'**iscrizione facoltativa** al SSN.

Per l'iscrizione occorre versare un contributo annuale il cui ammontare è determinato in misura percentuale rispetto al reddito conseguito in Italia o all'estero. *Dunque un contributo che dipende dal proprio reddito*. Lo stesso obbligo si può assolvere anche con polizza assicurativa stipulata con un istituto assicurativo italiano o straniero.

*Attenzione, l'iscrizione volontaria si estende anche ai familiari a carico (non per studenti e stranieri alla pari).*

**L'iscrizione volontaria può anche essere richiesta da:**

1. stranieri regolarmente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno *per motivi di studio*;
2. stranieri regolarmente soggiornanti *collocati alla pari*.

Tale ultimo tipo di iscrizione volontaria *non è però valida per i familiari a carico*. Quindi, se lo studente o la persona alla pari abbiano al seguito familiari a carico, potranno chiedere l'iscrizione volontaria con un ulteriore versamento per poter garantire la copertura sanitaria anche ai loro familiari.

Anche l'ammontare di questo contributo per l'iscrizione volontaria è annuale, non frazionabile ed è

determinato in modo forfetario con un decreto del ministero della sanità e del tesoro. Quindi per gli studenti il contributo non dipende dal reddito.

*Attualmente tale contributo di iscrizione per gli studenti privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da Enti Pubblici italiani è di euro 150.*

L'iscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che possono chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori.

Hanno diritto all'iscrizione volontaria coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per **residenza elettiva** e non svolgono alcuna attività lavorativa, il **personale religioso** ed altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

L'iscrizione volontaria è anche consentita, fatti salvi gli accordi internazionali in materia, ai dipendenti stranieri delle Organizzazioni internazionali operanti in Italia e al personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari.

L'iscrizione di questi stranieri e dei familiari al S.S.N. avviene dietro corresponsione di un contributo annuale pari al 7,50 % del reddito complessivo conseguito in Italia e all'estero nell'anno precedente. Tale percentuale è ridotta al 4 % sulla quota di reddito eccedente i 20.658,25 euro. *In ogni caso il contributo non può essere inferiore a 387,35 euro.*

#### **I documenti necessari per l'iscrizione sono generalmente:**

1. autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;
2. permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
3. codice fiscale;
4. ricevuta di versamento della somma richiesta sul conto corrente fornito dall'ASL.

#### **Eventualmente anche:**

1. Autocertificazione di iscrizione al corso di studio, *nel caso di studente straniero che si iscriva al SSN;*
2. Dichiarazione del proprio status di straniero collocato alla pari, *nel caso di straniero "alla pari" che scelga di iscriversi al SSN.*

## 2. Stranieri non iscritti al S.S.N.

*Articolo 35 commi 1, 2 del Testo Unico, articolo 43 Regolamento di attuazione*

Gli stranieri che **non sono iscritti al SSN** non vanno identificati totalmente con le persone non in regola con le norme sull'ingresso e la permanenza.

Molti stranieri infatti trascorrono solo brevi periodi nel nostro Paese (visite ai parenti, affari, turismo). Essi possono essere, e nella maggior parte dei casi, sono in effetti, privi di iscrizione volontaria al SSN ma anche sprovvisti di qualunque polizza assicurativa di una compagnia privata.

*Tali stranieri*, per lo più in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi e che comunque, pur avendo i requisiti per poter richiedere l'iscrizione facoltativa non vi abbiano provveduto, *devono pagarsi tutte le prestazioni sanitarie di cui fruiscono.*

*Essi possono accedere non solo alle prestazioni ospedaliere urgenti ma a tutte le prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere disponibili. Tuttavia, tali trattamenti sono subordinati al pagamento delle relative tariffe stabilite dalle regioni.*

**Attenzione!** Nonostante quanto detto sopra, restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali di reciprocità sottoscritti dal nostro Paese. In questo caso si applicheranno le norme previste dai trattati internazionali.

Dunque sono esclusi dal pagamento delle prestazioni solo gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati e accordi internazionali bilaterali sottoscritti dall'Italia. I cittadini di questi Paesi potranno usufruire dell'assistenza gratuita, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, solo dietro presentazione del relativo modello che attesti il diritto all'assistenza.

Stati con cui esistono accordi internazionali in materia sanitaria: Australia, Principato di Monaco, Tunisia, Croazia, Argentina, Slovenia, Brasile, S. Marino, Macedonia, Capo Verde, Bosnia-Erzegovina.

### Stranieri irregolari

Un'altra categoria di stranieri che non può iscriversi al SSN è quella degli irregolari o clandestini. La legge italiana garantisce anche allo straniero che vive clandestinamente in Italia (perché non ha mai posseduto permesso di soggiorno o non è più in regola con lo stesso) le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, sia per malattia che per infortunio.

Si intende per **urgente** la prestazione che non può essere differita senza pericolo per la vita o senza danno per la salute delle persone.

*Circolare ministero della sanità del 24.3.2000 n. 5*

Si intendono per **cure essenziali** le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

*Agli stranieri irregolari sono estesi anche i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Si tratta di una tutela ulteriore che si aggiunge alle cure urgenti ed essenziali. Ciò è messo in evidenza anche dalla circolare n. 5 del 2000 del Ministero della sanità che, nel paragrafo dedicato agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, così si esprime:*

*“Il suddetto comma 3 dell'art.35 del T.U. in particolare prevede che agli stranieri sopraindicati sono assicu-*

rate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN le seguenti prestazioni sanitarie:

- 1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
- 2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a) - b) - c) - d) - e) dello stesso comma 3, ed esattamente:
  - a) tutela della gravidanza e della maternità;
  - b) tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20.11.1989, (legge 27.5.1991 n. 176);
  - c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
  - d) interventi di profilassi internazionale;
  - e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.”

*Inoltre agli stranieri irregolari si applicano anche le disposizioni relative alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.*

(D.P.R. 9.10.90 n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni)

Gli stranieri non in regola accedono alle prestazioni sanitarie con un tesserino che prende il nome di STP (stranieri temporaneamente presenti).

Il codice STP ha una durata semestrale alla scadenza della quale è necessario procedere al rinnovo o ad una nuova assegnazione. L'identificazione del cittadino straniero mediante codice *STP non dà diritto all'iscrizione al S.S.N. e non è assolutamente ad essa equiparabile.*

Possono tuttavia sorgere dei problemi per dimostrare lo stato di disoccupazione o altri requisiti da parte di uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno. In effetti solo alcune delle condizioni presentano problemi di “dimostrabilità”, per esempio la disoccupazione, ma non dovrebbero esserci problemi con altri requisiti: l'età è dimostrabile con il passaporto, la presenza di alcune patologie particolari si dimostra con i certificati medici rilasciati dalle strutture sanitarie. D'altra parte l'operatore dello sportello del ticket non può promuovere un'attività ispettiva circa la veridicità delle affermazioni dello straniero. La soluzione proposta da alcune regioni è la seguente: *Nel caso in cui lo straniero non intenda pagare quanto dovuto, l'operatore di sportello deve acquisire comunque la prestazione ed emettere la bolla di pagamento avendo cura di inviare l'interessato presso il coordinatore di sede, il quale apporrà sull'impegnativa gli estremi della Circolare della Regione, debitamente controfirmati. L'impegnativa sarà trasmessa insieme alla bolla di pagamento, rimasta insoluta agli uffici preposti, per permettere di procedere all'eventuale recupero del credito.*

Ad ogni modo alcuni uffici ticket procedono direttamente all'esenzione considerando lo straniero non in regola sempre indigente. Altre ASL si comportano facendo “riformare” una dichiarazione di indigenza all'atto del pagamento del ticket (non riscuotendolo ovviamente).

Si tratta in effetti di un problema ancora non risolto adeguatamente.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con il cittadino italiano. Lo stato di indigenza dello straniero viene attestato, al momento dell'assegnazione del codice regionale STP, mediante la *sottoscrizione di una dichiarazione di indigenza, valevole sei mesi.*

art. 43 comma 4 del Regolamento di attuazione

I minori **fino a 14 anni** non devono sottoscrivere la dichiarazione d'indigenza ma verrà comunque assegnato loro un codice STP. Le visite di base presso il pediatra, gli ambulatori ospedalieri e delle ASL, o presso i consultori, sono accessibili senza ticket. Per tutte le altre prestazioni si paga il ticket come per il minore italiano.

*Legge 176/91 (ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo) richiamata dall'art.35 comma 3 b) T.U.; Circolare Ministero della Sanità. n. 5 del 24-3-2000*

Le informazioni da registrare sul tesserino STP sono: cognome, nome, codice STP, data di rilascio, indicazione della ASL che l'ha emesso. Se l'immigrato richiede l'anonimato il tesserino può essere rilasciato senza l'indicazione del cognome e nome. Il tesserino STP ha una validità di 6 mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

### Divieto di segnalazione

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno **non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza**, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documenti d'identità, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito.

Il beneficiario delle prestazioni non può rimanere sconosciuto, per varie ragioni:

1. accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari;
2. adempimenti previsti dall'articolo 4 del Regolamento di attuazione, in ordine alle comunicazioni all'autorità consolare del suo Stato di appartenenza, e della rilevazione dei casi di malattie infettive e diffuse soggette a notifica obbligatoria.

Quindi l'accesso a tutte le strutture sanitarie e l'assistenza sanitaria degli stranieri non in regola non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, da parte delle autorità sanitarie, tranne che l'esigenza di accesso nasca da fatti criminosi. In questo caso vi è l'obbligo di referto perché il caso presenta i caratteri di un delitto.

Chiunque nell'esercizio della professione sanitaria presti la propria assistenza o operi in casi che presentano i caratteri di un delitto per cui si deve procedere d'ufficio ed omette di riferirne alla polizia giudiziaria o alla magistratura, commette il reato previsto dall'art. 365 e 384 codice penale e 334 codice procedura penale.

La Corte costituzionale ha recentemente affermato, con riguardo all'ambito del diritto alla salute del cittadino extracomunitario irregolare, che **non si può procedere alla sua espulsione**, quando, dopo essere entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale.

*Corte Costituzionale Sentenza 13/12 -17/7/2001, n. 252.*

### Tutela della gravidanza e della maternità

La legge garantisce e tutela in modo particolare la gravidanza e la maternità. Le donne straniere in gravidanza e fino a sei mesi dal parto hanno diritto alla parità di trattamento con le cittadine italiane per quanto riguarda:

1. l'assistenza sanitaria durante la gravidanza;
2. l'accesso ai consultori familiari (*Legge 405/1975*);

3. l'interruzione volontaria della gravidanza (*Legge 194/1978*);
4. accesso alla diagnostica ed agli esami di laboratorio (*Decreto Ministero della Sanità del 6.3.1995*).

È delicato e controverso il tema dell'interruzione di gravidanza per le minorenni straniere poiché per un verso l'art. 35 T.U. garantisce "l'anonimato" allo straniero irregolare che voglia accedere alle strutture sanitarie, per altro verso risulta necessario accertare l'età della donna per eseguire il trattamento. Per operare tale accertamento talvolta è necessario rivolgersi proprio alle Questure.

**Attenzione.** Si ricorda che le donne in stato di gravidanza o fino a 6 mesi dalla data del parto *non possono essere espulse*. Ad esse va rilasciato un **permesso di soggiorno per cure mediche**. Di solito il permesso reca anche l'indicazione aggiuntiva di "gravidanza". Occorrerà presentare in Questura il certificato rilasciato dalla ASL competente dove si specifica la data presunta del parto o (per il rinnovo del permesso) l'atto di nascita del bambino. Durante lo stesso periodo riferito non può essere espulso nemmeno il marito convivente con la straniera e non in regola con il soggiorno. Ciò non è previsto dal T.U. ma da una sentenza successiva della Corte Costituzionale.

Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 2000:

*Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.*

*Articolo 19, comma 2 lett. d) T.U.*

### Permesso di soggiorno per "cure mediche-gravidanza" e visite mediche.

Sebbene in linea di principio non possa affermarsi che tutte le prestazioni afferenti la gravidanza debbano essere gratuitamente fornite, in realtà, una quantità pressoché esaustiva di esami ed analisi possono essere compiuti in regime di esenzione. Innanzitutto resta ferma, anche in questo caso, la possibilità di dichiarare la mancanza di risorse economiche. Inoltre si può applicare la normativa nazionale relativa all'esenzione per la tutela della gravidanza e della maternità responsabile.

Il *Decreto ministeriale 10/09/1998* (G.U. n. 245 del 20.10.1998) aggiornamento del D.M. 06/03/95 in vigore dal 4/11/1998 recante "*Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile*" ha inteso introdurre forme di esenzione dalla partecipazione alla spesa sostenuta per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, alla principale condizione che tali servizi siano svolti da strutture pubbliche, convenzionate o accreditate.

Le prestazioni citate devono inoltre rientrare nei protocolli diagnostici dettagliatamente descritti dal decreto del 1995. Dunque vi è, a livello nazionale, un elenco di prestazioni riferite alla gravidanza che devono intendersi esenti.

L'elenco è lungo e dettagliato:

- Ecografia transvaginale;
- Isteroscopia escluso: biopsia con dilatazione del canale cervicale;
- Biopsia del corpo uterino: biopsia endoscopica (isteroscopia) dell'endometrio Anticoagulante Lupus-Like (LAC);
- Anticorpi anti cardioplipina (IgG, IgA, IgM);
- gravidanza a rischio.

Sono esenti tutti gli esami purché lo Specialista indichi:

- a) "gravidenza a rischio"
- b) diagnosi o sospetto diagnostico; ecc.

## Conversione

Va ricordato che la prassi costante delle Questure è quella di escludere categoricamente che il permesso di soggiorno per motivi di salute connesso alla gravidanza possa essere convertito in qualsiasi altro genere di permesso di soggiorno (salvo che il neonato sia figlio di cittadino/a italiani). Anzi, alcune Questure ritengono che sia possibile emettere il provvedimento di espulsione e semplicemente tenerne sospesa l'efficacia (nel rispetto del divieto di espulsione) e spostare semplicemente l'esecuzione al momento della scadenza del permesso di soggiorno indicato.

Più in generale, la legge non prevede la possibilità di conversione diretta stando in Italia. *Non è possibile cioè alcuna conversione da cure mediche a lavoro*. Ciò non toglie che se vi fosse disponibilità di quote nei decreti flussi lo straniero può comunque attivare la procedura di assunzione dall'estero. Quando viene concesso il *nulla osta* l'interessato deve in ogni caso recarsi all'ambasciata italiana nel suo paese di provenienza per ricevere il visto di ingresso per motivi di lavoro.

L'articolo 31 del T.U. prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle *condizioni di salute del minore* che si trova in Italia, può autorizzare l'ingresso o la permanenza (anche se irregolare) del familiare per un periodo di tempo determinato a prescindere da quanto previsto dalle altre norme del T.U.

Dunque in presenza di minori che presentano condizioni di salute gravi, il giudice può autorizzare la permanenza in Italia dei familiari per garantire il sostegno affettivo e materiale al figlio malato per tutto il periodo necessario. Occorre presentare un apposito ricorso al Tribunale per i minorenni.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c) *quinquies* del Regolamento di attuazione, come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, anche in questa ipotesi dovrà essere rilasciato un permesso "per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico".

*Tribunale per i minorenni di Torino decreto 27.1.2000; Tribunale per i minorenni di Firenze 8.10.2002; Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna 12.3.2001.*

Sul punto si veda anche da ultimo *Corte di Cassazione, Sez. I civile, Sent. n. 747 del 15 gennaio 2007* in base alla quale è legittimo il provvedimento che ha negato alla madre clandestina della minore nata in Italia la possibilità di rimanere sul territorio nazionale per prestare cure ed assistenza alla figlia. Ribadisce la Suprema Corte che l'art. 31, comma 3, del D.Lgs. 286/98, consente tale permanenza, in deroga alle regole imposte per l'ingresso degli stranieri in Italia, solo in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, aventi i caratteri della straordinarietà e della temporaneità. Tali caratteri non sono invece riscontrabili nei casi tendenti a salvaguardare una situazione di integrazione sociale del minore in Italia e a garantire allo stesso condizioni di vita più prospere rispetto a quelle godute nel paese di origine, caratterizzati invece dal carattere di essenziale normalità e di tendenziale stabilità.

## Minori stranieri in recupero psico-fisico

Ogni anno arrivano in Italia molti bambini stranieri per soggiorni più o meno lunghi nell'ambito di alcuni progetti di solidarietà (per esempio Chernobyl, Saharawi, Palestina). Queste iniziative sono promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e organizzazioni non governative (ONG) che operano nel territorio regionale.

Ai bambini e agli adolescenti extracomunitari ospitati da famiglie ed enti è assicurata l'assistenza primaria di medicina generale.

Tali minori extracomunitari provenienti dai Paesi in gravi difficoltà sociali, ambientali e politiche, soggiornano per brevi periodi nel territorio della Regione ospiti di famiglie o di Enti, devono essere iscritti al S.S.N presso la ASL del Comune in cui dimorano. L'iscrizione avrà la durata del permesso di soggiorno e verrà riattivata, con lo stesso codice regionale, ogni volta il minore tornerà a soggiornare sul nostro territorio.

### I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:

1. permesso di soggiorno individuale o collettivo in corso di validità;
2. dichiarazione di effettiva dimora del minore rilasciata dalla famiglia ospitante;
3. dichiarazione dell'associazione di Volontariato comprovante che il minore è entrato nel territorio regionale in seguito ad iniziative dell'Associazione stessa.

Il diritto d'iscrizione al SSN non si estende agli accompagnatori dei minori e nemmeno ai soggetti che richiedono il permesso all'ingresso ed al soggiorno per cure mediche. Per questi ultimi infatti devono essere applicate le disposizioni dell'articolo 36 del T.U. VEDI DI SEGUITO



### 3. Stranieri che fanno ingresso per cure mediche

*Articolo 36 T.U., articolo 44 Regolamento di attuazione (come modificato dal D.P.R. 334/2004).*

Una disciplina apposita è prevista per gli stranieri che vogliono venire in Italia per ricevere cure mediche specifiche. Sono previste tre ipotesi differenti.

#### 1) Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche

- A. Lo straniero individua in Italia una struttura sanitaria (pubblica o accreditata) presso cui curarsi;
- B. La struttura sanitaria prescelta rilascia una **dichiarazione** che indicherà il tipo di cura, la data di inizio, la durata presumibile del trattamento e la durata dell'eventuale degenza prevista;
- C. Lo straniero versa a tale struttura sanitaria una cauzione pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
- D. Lo straniero richiede il **visto di ingresso per cure mediche** al Consolato Italiano, per sé stesso e per l'eventuale accompagnatore. Dovrà dimostrare la disponibilità economica per le cure, il vitto, l'alloggio e il rimpatrio, sia per sé che per l'accompagnatore. Dovrà anche produrre la certificazione sanitaria attestante la patologia del richiedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.
- E. Lo straniero e l'accompagnatore, entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, chiedono un permesso di soggiorno per cure mediche alla Questura.

ATTENZIONE. Molto spesso, nel caso di trattamenti sanitari brevi e comunque inferiori ai 90 giorni i Consolati italiani rilasciano un **Visto Schengen Uniforme** (valido 90 giorni) senza rilasciare uno specifico visto nazionale per cure mediche.

#### 2) Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari

In questa ipotesi è il Ministero della Sanità, insieme al Ministero degli Esteri, che autorizza l'ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate.

*Articolo 12, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517.*

#### 3) Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni

Le Regioni autorizzano le ASL e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:

- a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche e militari o di altra natura gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale.

*Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*

## Le impronte digitali

*Articoli 2bis e 4 bis T.U., Decreto Legge. n. 195 /2002*

Dopo la legge 189/2002 (Bossi-Fini), chi richiede il permesso di soggiorno è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (*impronte digitali*). Sono esclusi da tale previsione coloro che chiedono il permesso di soggiorno per cure mediche.



## 4. Assistenza sanitaria dei neocomunitari

Tra le conseguenze dirette dell'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione Europea vi è la cessazione dell'applicazione del Testo Unico sull'Immigrazione, a partire dal 1° gennaio 2007, nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari e l'applicazione invece delle disposizioni fissate dal D.P.R. 54/2002 in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Tra l'altro anche la suddetta normativa sarà modificata a breve con la prossima entrata in vigore del nuovo decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri». Al febbraio 2007 il decreto legislativo di recepimento sta attraversando l'ultimo passaggio formale prima della definitiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Questione particolarmente delicata rispetto al loro nuovo *status* giuridico riguarda il settore dell'**assistenza sanitaria**, soprattutto nei confronti di coloro che, già presenti sul territorio italiano come irregolari, usufruivano delle prestazioni del SSN attraverso il cosiddetto tesserino STP (*Straniero temporaneamente presente*). Occorre avvertire subito che manca attualmente un'esplicita previsione normativa che dirimi inequivocabilmente la situazione che si è venuta a creare. Per un verso i nuovi cittadini comunitari non possono più usufruire del tesserino STP [le eventuali richieste di rimborso da parte delle Aziende USL alle Prefetture sarebbero formalmente illegittime [prive di copertura normativa] e pertanto non più soddisfatte, per altro verso molti di questi cittadini rumeni o bulgari non godono di assicurazione sanitaria in patria che possono far valere "in mobilità" nel nostro Paese.

Naturalmente il problema interessa i cittadini rumeni "temporaneamente" presenti in Italia [o supponentemente tali] o privi di lavoro. Infatti il cittadino rumeno o bulgaro in possesso di carta di soggiorno comunitaria e di lavoro procede all'iscrizione al SSN a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Infatti rispetto alla tutela alla salute, l'ordinamento italiano prevede una disciplina specifica nei riguardi dei cittadini comunitari residenti in Italia e provvisti di titoli di soggiorno in corso di validità. L'assistenza sanitaria è garantita da un "modello CEE" (E 106 per lavoratori in missione, E 121 per i pensionati ecc.) o, in mancanza, dalla "TEAM" (*Tessera europea di assicurazione malattia* o *European health insurance card*) o da un attestato equipollente che permette di accedere alle prestazioni sanitarie urgenti e necessarie, anche in caso di soggiorno temporaneo per vacanza, studio o lavoro.

Questa tessera sanitaria va richiesta al proprio paese e il rilascio è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti. Nel caso della Romania è possibile ottenerla solo se il cittadino abbia versato almeno 5 anni di contributi al Fondo nazionale di Sanità Rumeno. Il problema coinvolge dunque soprattutto i neocomunitari privi di lavoro o impossibilitati a richiedere il titolo di soggiorno comunitario. Si tratta di neocomunitari [spesso ROM] in situazioni di marginalità. In mancanza di indicazioni normative transitorie ciascuna ASL sta sviluppando una propria prassi:

1. **1<sup>a</sup> ipotesi:** i cittadini rumeni e bulgari possono rivolgersi ai distretti presentando, al posto del tesserino sanitario, il passaporto. Lo stesso distretto inoltrerà al paese di origine una richiesta "regolarizzatrice". A quel punto chi ne avrà diritto sarà dotato di modello E-111 provvisorio, chi però, in Romania, non ha accesso alle casse mutue locali non potrà avere diritto del servizio sanitario gratuito in Italia.
2. **2<sup>a</sup> ipotesi:** i casi residuali di rumeni e bulgari privi di assistenza sanitaria nel loro paese di origine e impossibilitati ad avere la carta di soggiorno per mancanza di requisiti vengono forniti di tessera STP. La soluzione non è priva tuttavia di gravi inconvenienti anche finanziari dal momento che il ministero dell'Interno ha ribadito, anche di recente, che non provvederà al rimborso di tali prestazioni.

3. **3<sup>a</sup> ipotesi:** i servizi sociali e sanitari non hanno delineato nessuna strategia sul tema e i casi sanitari che vedono coinvolti rumeni e bulgari privi di carta di soggiorno sono indirizzati agli uffici informazioni per stranieri per valutare eventuali soluzioni o emersioni.

Occorre sottolineare che dal novero dei casi problematici si possono escludere:

1. coloro che alla data del 1 gennaio 2006 avevano un lavoro "in nero" e che ora possono emergere con regolare assunzione a seguito della quale possono conseguire la carta di soggiorno e dunque l'iscrizione al SSN;
2. i familiari a carico dei soggetti di cui al punto 1;
3. coloro che, pur non avendo un lavoro in Italia, possono tuttavia produrre la certificazione dell'iscrizione ad una delle casse mutue rumene. Su quest'ultimo punto i distretti sanitari delle aziende USL possono operare con estrema rapidità facilitando la raccolta dei dati da parte degli utenti rumeni e bulgari e mettendosi in contatto con le relative autorità straniere.

A tal fine può essere utile aiutare l'utente ad individuare subito il proprio ente di assistenza sanitario, ad esempio per la Romania :

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE come ente di collegamento oppure le  
C.A.S. Municipiul Bucuresti  
C.A.S. ALBA  
C.A.S. Arge\_  
ecc., come casse mutue locali.

A colmare il grave vuoto normativo sono tuttavia intervenute due circolari, una del Ministero dell'Interno e l'altra del Ministero della Salute stabilendo una soluzione tampone che varrà per tutto il 2007. La prima - **Circolare del 9 febbraio 2007 del Ministero dell'Interno - Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dai nuovi paesi in ingresso nell'Unione Europea: Romania e Bulgari** ribadisce innanzitutto che

1. i neocomunitari che sono già iscritti al Servizio Sanitario Nazionale conserveranno il diritto acquisito;
2. coloro che regolarizzeranno la propria posizione lavorativa attraverso la richiesta di una carta di soggiorno per lavoro potranno iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
3. gli altri usufruiranno del servizio sanitario del paese di origine secondo la normativa comunitaria (Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72).

Aggiunge tuttavia la Circolare che: *"Permangono, tuttavia, sul territorio nazionale cittadini provenienti da tali paesi che non sono in grado di regolarizzare la propria posizione assistenziale in Italia o nel Paese di origine e che, fino al 31 dicembre 2006 hanno usufruito delle prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, assicurate agli stranieri irregolari dall'art. 35 del T.U. sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/98) attraverso il rilascio del codice regionale STP (straniero temporaneamente presente). Tanto premesso, si dispone che l'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, debba essere prorogato, per l'anno in corso, ai cittadini Bulgari e Romeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006 e siano privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute che impediscono l'esercizio di una attività lavorativa di altro titolo per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale"*.

Il ministero della Salute ha confermato l'interpretazione stabilendo anch'esso con - **Circolare N. DGRUERI/ P/ 2259/I.3.b del 13 febbraio 2007 - Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, privi di copertura sanitaria** concordando con il Ministero dell'Interno nella proroga dell'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per l'anno in corso, ai cittadini bulgari e romeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006, privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute che impediscono l'esercizio di un'attività lavorativa, di altro titolo per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale. In tale senso si è espresso il Ministero dell'Interno con una nota inoltrata alle Prefetture.

È da notare che le due amministrazioni interessate parlano di rinnovo del tesserino STP e non si rilascio ex novo. Il problema resta dunque presente per la fasce marginali di cittadinanza rumena o bulgara che, per le ragioni più varie, non avevano avuto il tesserino STP e che si trovano a richiederlo per la prima volta.





## 5. Siti internet e banche dati

### RIVISTE GIURIDICHE

[immigrazione.it](http://immigrazione.it)

### RISORSE ISTITUZIONALI E UTILITÀ

[www.salute.gov.it/assistenza/assistenza.jsp](http://www.salute.gov.it/assistenza/assistenza.jsp)

[www.comune.torino.it/servizi/sanita/sani11.htm](http://www.comune.torino.it/servizi/sanita/sani11.htm)

### RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE E ITALIANE

Gli indirizzi aggiornati delle Rappresentanze italiane all'estero con relativi fax, e-mail e telefono nonché delle rappresentanza straniere in Italia sono disponibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo [www.esteri.it](http://www.esteri.it) .





## Appendice: normativa

Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 32, 2, 3.

[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e altre convenzioni internazionali

[www.onuitalia.it](http://www.onuitalia.it)

[www.unionedirittiumani.it/documenti/fanciullo.htm](http://www.unionedirittiumani.it/documenti/fanciullo.htm)

[www.ilo.org](http://www.ilo.org)

Legge 6 marzo 1998, n. 40, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, articoli 34, 35, 36

[www.interno.it/legislazione/pages/1\\_000000199.htm](http://www.interno.it/legislazione/pages/1_000000199.htm)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, articoli 6, 38, 39

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)

Legge 30 luglio 2002 n. 189 (Bossi-Fini), *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*

[www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, *Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, articoli 42, 43, 44

[www.giustizia.it/cassazione/leggi/Immigrazione.htm](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/Immigrazione.htm)

D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione*

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

Circolare del Ministro della sanità del 22 aprile 1998, G.U. n. 117 del 22 maggio 1998, Serie generale

[www.anolf.it](http://www.anolf.it)

Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n. 230, *Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419*, Suppl. ord. alla G.U. n. 165 del 16 luglio 1999, Serie generale

[www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)

Circolare del Ministro della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000, *Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria*, G.U. n. 126 del 1 giugno 2000 – Serie generale.

[www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)

[www.anolf.it](http://www.anolf.it)

Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005 (D.P.R. 23.05.2003)

[www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)

Circolare del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2007, *Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dai nuovi paesi in ingresso nell'Unione Europea: Romania e Bulgaria*.

[www.interno.it](http://www.interno.it)

oppure disponibile sul sito [www.immigrazione.it](http://www.immigrazione.it)

Circolare del Ministero della Salute del 13 febbraio 2007 N. DGRUERI/ P/ 2259/I.3.b, *Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, privi di copertura sanitaria*.

[www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)

oppure disponibile sul sito [www.immigrazione.it](http://www.immigrazione.it)



